

BOLLETTINO

DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043

SOMMARIO. — Una prevenzione da vincere fra i rurali. - Alcune caratteristiche delle « Polizze abbinata ». - La copertura assicurativa dei prestiti su polizza. - Il 27 aprile si chiude il concorso per il Servizio Sanitario. - Briciole di Tecnica professionale. - Praevidentia. - Notiziario dell'Istituto - Edizioni in vendita presso il « Centro studi I.N.A. ».

Una prevenzione da vincere fra i rurali

Ho detto varie volte che bisogna conoscere certe argomentazioni agricole, contro la previdenza assicurativa, per vincerle.

Dicono gli agricoltori: « noi pratichiamo già il risparmio: ma esso per noi ha un nome molto semplice: « agricoltura ». Con ciò essi vogliono dire che, se resta del denaro, sanno bene come impiegarlo: nell'azienda agraria i bisogni sono infiniti: ci sono degli attrezzi da rimodernare, dei locali da ripulire, delle piante da abbattere e da sostituire, dei capi di bestiame da rinnovare, da aggiungere: c'è sempre, in una parola, da spendere per migliorare, per aumentare la produzione.

« Vetete, mi diceva un agricoltore, che cosa volete di meglio appena si ha del denaro, che impiegarlo ad acquistare animali giovani da ingrassare e da portare al macello? L'assicurazione è una operazione a lunga scadenza e l'agricoltura è un lavoro di tutti i giorni, di tutte le ore ».

Che cosa rispondere ad argomentazioni così concrete? Come vincere una obiezione così severa?

Ma chi ha mai detto all'agricoltore che non debba giorno per giorno lavorare a migliorare il proprio fondo? nessuno dice che non sia bene approfittare dei prezzi provvidi e ingrassare qualche capo di bestiame di più, che non convenga sostituire piante vecchie e infruttifere con piante nuove, ecc.

Ma non si dimentica l'oggi... per il domani lontano; vi sono, nell'azienda agricola dei problemi che si maturano col tempo; ad esempio: essa oggi è sufficiente alla famiglia poichè i figli sono in giovane età; non lo sarà più fra alcuni anni e allora si prospetterà il bisogno di procacciarsi nuova terra; la stalla, la casa colonica sono piccole e... un giorno bisognerà pure ingrandirle; ogni anno più si sente la mancanza di capitale liquido per le spese di conduzione e si sente il bisogno di formarlo, ecc.

Non basta soltanto provvedere all'oggi, bisogna anche pensare al domani lontano! Vi è un problema, che l'agricoltore, capo dell'azienda, non può dimenticare: il caso della premorte; che faranno i figli sui quali cadrà la responsabilità dell'azienda, se non avranno denaro liquido per provvedere alle spese di trapasso, agli oneri di conduzione? Saranno costretti a frazionare, a vendere il fondo?

Ecco così che il problema della previdenza assicurativa si presenta e si impone: un tempo la vita era più semplice e più facile; l'agricoltura era soltanto un problema di braccia e di lavoro; oggi è problema di capitali e l'agricoltore deve non solo pensare a ciò che occorre giorno per giorno; ma guardare anche al lontano domani e provvedervi colla previdenza assicurativa, vale a dire con quella forma di risparmio che si attua con un metodico accantonamento di denaro al quale si aggiunge la garanzia del rischio di morte.

Bisogna riconoscere che la vita non è davvero semplice: una volta l'agricoltore, che aveva un pezzo di terra, si sentiva padrone del presente e del domani; i figli, quanti fossero, erano bene accetti; la terra non chiedeva che una cosa sola: il lavoro! E il capo di famiglia non aveva preoccupazioni per il domani poichè sapeva che la terra avrebbe fatto vivere le sue creature come faceva vivere lui.

L'agricoltura intensiva ha moltiplicato i prodotti per unità di superficie, ma ha altresì richiesta un'anticipazione di denaro notevole al produttore; al lavoro si è aggiunta la necessità di denaro; nello stesso tempo la rivoluzione nei mezzi di comunicazione e di trasporto obbliga tutti ad assumere un uguale ritmo di produzione per potere resistere e vivere.

L'agricoltura estensiva chiedeva all'uomo solamente lavoro; ma l'uomo a sua volta si accontentava di poco, viveva dei prodotti della terra e... tutto finiva lì; la vita era semplice, oggi non lo è più!

E di qui è nato e nasce il bisogno per gli agricoltori di valersi di molti mezzi dei quali le altre categorie una volta soltanto si valevano: la previdenza assicurativa, che un tempo si riteneva soltanto una necessità per il professionista, per l'impiegato, per l'operaio, lanciati nella vita turbinosa delle città, diventa ugualmente necessaria ai rurali; forse essa è più aderente ai loro problemi professionali di quanto non lo sia per le altre categorie; ma la febbre di rinnovamento che dalla città si estende alla campagna, i bisogni cresciuti qui come là, in ogni campo, rendono necessario questo atto regolare, metodico, costante di risparmio diretto a risolvere problemi che domani verranno alla luce e che dovranno essere risolti. Le difficoltà, cresciute in campagna come in città, rendono necessario completare tale accantonamento metodico coll'assicurazione, che significa risolvere il problema più caro ai rurali, quello del domani della loro famiglia!

L'obiezione che ho sopra illustrata e che costituisce una delle ragioni di prevenzione dei rurali contro la previdenza assicurativa non ha ragione dunque di essere. Chi vuole penetrare nelle campagne deve dire: « agricoltore, ascolta... io so che tu sei abituato al risparmio, che, anzi, il risparmio è la tua virtù maggiore nè potrebbe essere altrimenti poichè in campagna in mille forme e in mille modi — dall'ape operosa, alla formica, ecc. — è esaltata la utilità del sacrificio dell'oggi per il domani; nessuno vuole che si attenui in te questa

virtù. Ma tutto attorno a te muta, si perfeziona, si adatta alle nuove necessità della vita; così anche deve avvenire del risparmio: è necessario che una parte del tuo risparmio sia rivolta a risolvere problemi più importanti e lontani; ecco perchè ti si offre la previdenza assicurativa che aggiunge ai vantaggi del risparmio quello di provvedere a ciò che è a te più caro: alla difesa della tua famiglia e con esso della unità del focolare e del fondo. quando la morte dovesse porre fine alla tua vita operosa! ».

MARIO CASALINI

Alcune caratteristiche delle «Polizze abbinate»

Da molti anni, in Italia, per iniziativa dell'I. N. A., (seguita alcune volte anche dalle imprese private) vengono poste sul mercato assicurativo polizze di assicurazione che invece di garantire una o più prestazioni assicurative espresse in danaro, garantiscono prestazioni assicurative in tutto od in parte espresse in beni mobili. Queste polizze — con una terminologia di fatto non sempre rigorosamente esatta — sono state chiamate « polizze abbinata a... » con l'indicazione del bene mobile del quale — col contratto di assicurazione — si compie una operazione di vendita a termine.

La causa originaria della comparsa di queste polizze, fù l'impulso al collocamento del bene mobile venduto a termine, che per mezzo delle sue disponibilità finanziarie l'I. N. A. poteva acquistare a pronti in forti quantitativi, per la vendita « a termine » e col pagamento a rate ad un grandissimo numero di acquirenti. Acquirenti che sforniti del contante per l'acquisto immediato, potevano comprare sulla base di un programma futuro di risparmio. Ed il primo dei beni mobili, il cui collocamento fù abbinato alla stipulazione di contratti di assicurazione fu un titolo di Stato: il 5° prestito Nazionale (1918).

In un secondo tempo — constatato il favore che le « polizze-abbinata » avevano riscosso presso la clientela assicurativa — si pensò che le Imprese di assicurazione avrebbero potuto utilmente abbinare le loro polizze alla vendita di cose, non tanto per dare impulso al collocamento di esse, quando piuttosto per richiamare l'attenzione di una nuova futura clientela

sul contratto di assicurazione, tramite il desiderio di possedere un bene che con l'intervento della Impresa fosse possibile acquistare con una forma di pagamento rateale molto frazionato: e nacquero le « polizze radio » le « polizze Necchi » etc. mentre ancora il pubblico attende e spera nella comparsa di una « polizza-case ».

La caratteristica principale delle « polizze abbinata » — la cui ultima manifestazione è quella relativa al collocamento dei « Buoni del Tesoro novennali » — è di rappresentare una duplice operazione: assicurativa e di compravendita. Però — per la chiarezza del contratto sarebbe desiderabile (ed a questo desiderio sembra volersi uniformare la « Polizza popolare abbinata ai Buoni novennali ») che il contratto assumesse una figura unica e più precisa di « assicurazione di prestazione in natura ».

Sono noti gli inconvenienti cui ha dato luogo la doppia qualità delle polizze abbinata (assicurazione e vendita a termine) inconvenienti che se non si sono risolti in danno economico per l'I. N. A. in quanto chiare condizioni han reso impossibile ogni equivoco, tuttavia han sparsa la diceria che il nostro Istituto paga in contanti quando può, altrimenti paga in titoli. La ragione vera di questa diceria di cui a scopo propagandistico si era impossessato qualche elemento della concorrenza — è soprattutto da ricercarsi nella poca chiarezza con la quale i contraenti di polizze abbinata alla sottoscrizione di titoli dello Stato avevano fatta conoscere l'esistenza del contratto assicurativo, ai beneficiari: « Mi sono assicurato con l'Istituto per cen-

tomila lire » molti han detto tacendo che le centomila lire erano contrattate per consegna in titoli. E quando qualche beneficiario male informato, verificatosi il sinistro, si è visto consegnar titoli invece che danaro — ha assunto un atteggiamento verso l'Istituto, che solo l'esibizione dell'originale della polizza — appositamente richiamato — ha fatto cessare.

Eppure la polizza — per la richiesta di liquidazione — passò anche dalle mani del beneficiario cui fu dovuta riesibire per chiarirgli le idee — ma la sua dicitura evidente riferentesi a « Centomila lire » e poco evidente riferentesi alla consegna in titoli, aveva creato potenzialmente lo stato di dubbio.

Non poche sono le difficoltà da superare per dare alle « polizze-abbinata » la netta figura di assicurazioni in natura, e lodevoli sono i passi compiuti in tal senso (come accennato) in sede di studio della nuova « Polizza popolare abbinata ai Buoni del Tesoro »; e più grandi ancora saranno le difficoltà che dovranno affrontarsi per la « Polizza-case » che prima o poi sarà adottata; esse sono da ricercarsi soprattutto nelle condizioni regolanti il riscatto, il prestito e la riduzione — alcune delle quali debbono addirittura scomparire per rendere più decisa e più precisa l'operazione.

Ma se tanto si è fatto nel campo assicurazioni in denaro, molto sarà fatto nel campo delle assicurazioni in natura che offrono larghissime possibilità di intervento alle Imprese di assicurazione.

A proposito delle caratteristiche generali delle « Polizze-abbinata » riteniamo opportuno accennare al desiderio (sentito da una larga massa di futuri clienti delle Imprese di assicurazione) di veder adottata una polizza di assicurazione abbinata all'acquisto di appartamenti.

Invero il problema, allo studio da diversi anni, se presenta dei lati veramente allettanti e per le imprese e per la loro clientela, urta contro difficoltà varie di cui la principale è indubbiamente — per le Imprese di Assicurazione — quella di regolamentare la soluzione, l'amministrazione e la destinazione definitiva degli appartamenti la cui consegna venisse abbinata alla polizza di assicurazione e ciò soprattutto quando il contraente cessasse per un qualsiasi motivo, di corrispondere

i premi pattuiti; o dovesse (implicitamente) o esplicitamente (rescindere il contratto originario).

Però è legittimo sperare che tra non molto tutte le difficoltà saran superate (almeno per parte dell'I. N. A.) e la polizza-case farà la sua auspicata apparizione.

Ma un'altra polizza-abbinata è facile pronosticare: la polizza-mobilio.

Esaminando con spirito critico l'attuale funzionamento della concessione di prestiti-matrimoniali, nasce spontanea la domanda se veramente e per la loro totalità, i prestiti concessi vengono usufruiti dai novelli sposi per il fine che la concessione si propone: la creazione del « focolare domestico ».

Nè d'altra parte si può pretendere possibile l'esercizio di un controllo a posteriori, che oltretutto sarebbe anche di facile evasione.

Ma il giorno che l'importo totale o parziale di questi prestiti potesse essere devoluto alla costituzione di una polizza di assicurazione abbinata all'arredamento di un appartamento, è facile vedere come la destinazione del prestito non potrebbe più essere dubbia.

Con una polizza parte a premio unico (importo totale o parziale del prestito matrimoniale) e parte a premio annuo lievissimo (a carico degli sposi) potrebbe essere possibile — da parte delle Imprese di Assicurazione — la consegna dell'arredamento.

Il decesso di uno degli sposi designato, o di uno qualsiasi dei due — libererebbe il contratto dall'obbligo della prosecuzione del pagamento dei premi e garantirebbe il rimborso del residuo prestito matrimoniale ancora da ammortizzare all'atto del sinistro.

Le difficoltà — non poche anche per la adozione di una polizza del genere — stanno soprattutto negli inconvenienti cui darebbe luogo la sospensione del pagamento dei premi annui: ritiro da parte dell'Impresa, di una parte dell'arredamento concesso, ripristino in perfetto stato d'uso degli oggetti ritirati, ed infine loro ricollocamento.

Ma non è con un articolo su questo Bollettino che vogliamo risolvere problemi che in pratica si addimostrano particolarmente complessi: ci basta aver posti questi problemi, chè dal seme gettato su queste pagine il germoglio verrà!

La copertura assicurativa dei prestiti su polizza

Perchè le Compagnie di Assicurazione non praticano tale forma complementare di copertura di rischio?

Più volte me lo sono chiesto.

E' una operazione priva di interesse industriale? E' di difficile attuazione per difficoltà tecniche o d'organizzazione? Non mi pare. Quale può allora esserne la ragione?

Espongo alcune mie idee sulla possibilità di assumere tale rischio e sulla sua portata economica e previdenziale nei riguardi degli assicuratori, degli agenti di assicurazione, e non per ultimo degli stessi assicurati.

Inizio col trascrivere i diversi casi e modi in cui si presentano le operazioni di prestito, citandone le diverse disposizioni regolate dalle condizioni di polizza.

Un assicurato con polizza ordinaria che abbia corrisposte almeno tre annualità di premio e che quindi abbia diritto al mutuo sulla polizza (prestito) che per cause o ragioni improrogabili si trovi nella necessità di chiedere al proprio Ente assicuratore un anticipo sulla propria polizza, deve, come logicamente avviene, pagare al mutuante un interesse annuo sull'importo mutuato. Se così non fosse, tale importo all'atto del passaggio dalla cassa dell'Impresa alle tasche dell'assicurato, verrebbe a cessare di fruttare interessi a favore della Compagnia assicuratrice quindi i calcoli attuariali e finanziari preventivamente fatti da questa per la determinazione del premio, verrebbero ad essere totalmente variati, al punto di dover sospendere la stessa validità del contratto. Difatti si procede in tal modo il giorno che il mutuante cessa di corrispondere alla Compagnia l'importo degli interessi (Riscatto d'Ufficio).

Fino a quando tanto gli interessi che i premi saranno regolarmente pagati, la polizza rimarrà completamente in vigore per il capitale originario, che sarà pagato alla stabilita scadenza, o in caso di morte, previa detrazione dell'importo del prestito precedentemente versato. Analogamente si procede in caso di riscatto.

Se invece il contraente smettesse di pa-

gare i premi, pur continuando a versare gli interessi sul prestito, allora la polizza rimarrebbe in vigore, liberata da ulteriori pagamenti di premio, per un capitale ridotto (Polizza liberata) da corrispondersi a chi di diritto alle stabilite condizioni della polizza, ma sempre previa detrazione dell'importo del prestito precedentemente versato.

Gli interessi da pagare sui prestiti variano per variare del tasso, ma anche a seconda che detto prestito venga richiesto per far fronte al pagamento di rate di premio scadute (ossia per mantenere in vigore il contratto oppure per altri motivi.

Nel primo caso il tasso è inferiore al secondo; questo per ovvie ragioni.

Stando in questi termini le condizioni del mutuo, avviene perciò che il contraente (assicurato) nel fare il prestito sulla propria polizza in effetti diminuisce il capitale assicurato a favore dei propri beneficiari; poichè, qualora decedesse prima di averlo in tutto o in parte rimborsato alla Compagnia, gli eredi designati incasserebbero il capitale, dedotto l'ammontare del prestito precedentemente concesso: Una polizza quindi di capitale inferiore.

Molte volte gli eredi, ignari o non edotti del prestito compiuto dal deceduto, si trovano dinanzi ad una poco lieta sorpresa, ed alle volte si convincono con difficoltà della precedente operazione pensando male delle « solite assicurazioni » e solo si arrendono all'evidenza delle quietanze.

Perciò mi sono chiesto: perchè per sopperire a questo mutuo, al momento della concessione del prestito e per tutta la durata di questo, al massimo fino allo scadere del contratto o di sinistro, nel tasso di interesse non si include, o meno, a scelta, il premio in percento per la copertura del rischio di morte sull'ammontare del prestito stesso?

Applicare quindi il tasso di premio di una temporanea per il caso di morte!

Nel momento della concessione del prestito la Compagnia conosce l'età dell'assicurato quindi con una tariffa, anche

l'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto può senz'altro determinare il premio da aggiungersi al tasso d'interesse.

Naturalmente, essendo per l'Impresa assicuratrice un'aumento effettivo di capitale assicurato e quindi di rischio, l'assicurato dovrà sottoporsi a nuova visita medica, oppure per capitali limitati dovrà firmare una dichiarazione di buona salute.

Da ciò ne risulterebbe che l'assicurato veramente previdente, con un lieve aumento d'interessi (comprensivi del premio per la temporanea) avrebbe la tranquillità di sapere la propria polizza al corrente ed in pieno vigore per il capitale iniziale, o ben maggiore, qualora fosse stata liberata.

Pagherebbe quindi più volentieri gli interessi (chè in molti casi tale voce suona molto male agli assicurati poichè non riescono a convincersi ed assoggettarsi a pagare gli interessi, dicono, sul proprio danaro, che invece d'altri non è che dell'impresa assicuratrice) allontanando con ciò il pericolo del riscatto sia per la volontà dell'assicurato quanto d'ufficio, diminuendo in tal modo il numero della peggiore delle operazioni che si possano fare su di un contratto di assicurazione vita, e che porta una effettiva perdita sia all'assicurato quanto all'assicuratore. Evitando con ciò, in parte almeno, il diffondersi di quello stato d'animo, per nulla benevolo nei riguardi del produttore di assicurazioni, nell'assicurato ch'è stato portato al riscatto della propria polizza.

Utilità quindi anche per la Compagnia che vedrebbe diminuiti i riscatti e che incasserebbe una massa di nuovi premi, sebbene più modesti nei confronti dei normali, perchè dedotti dal caricamento di acquisto.

Ritengo quindi tale assicurazione complementare anche un apporto alla previdenza assicurativa e certo verrebbe accolta con soddisfazionene dagli assicurati ed anche dagli agenti e compagnie che vedrebbero in questo sistema una maggiore conservazione del portafoglio.

FLAVIANO MERKEL
Agente Viaggiante

Il 27 aprile si chiude il concorso per il Servizio Sanitario

E' indetto un concorso per sei posti di Medico nel ruolo del Servizio Sanitario dell'I.N.A. Il concorso è per titoli e per esami. Possono parteciparvi i laureati in Medicina e Chirurgia.

La domanda di ammissione, redatta in carta da bollo da lire quattro, insieme con i documenti prescritti dovrà essere presentata alla Direzione Generale dell'Istituto (Servizio Personale - Roma, Via Sallustiana 51), non oltre le ore 12 del giorno 27 aprile 1940-XVIII.

I vincitori del concorso saranno chiamati, a seconda delle necessità, al più tardi entro un semestre.

Essi godranno lo stipendio annuo lordo di L. 18.204 (al netto delle riduzioni di cui ai R. D. L. 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e R. D. L. 14 aprile 1934-XII, n. 561 e tenuto conto degli aumenti di cui ai R. D. L. 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e R. D. L. 27 giugno 1937-XV, n. 1033 e della Legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591), l'eventuale aggiunta di famiglia e, dopo il passaggio in ruolo, il contributo per il trattamento di quiescenza.

Ai medici destinati a prestare servizio alla periferia viene corrisposta una indennità di lire duemilaquattrocento annue se non hanno funzioni direttive; di lire quattromilaottocento se sono incaricati di dirigere un Sub-centro sanitario, ovvero di lire settemiladuecento se sono incaricati di dirigere un Centro Sanitario.

I medici, dopo un anno dal passaggio in ruolo, se ritenuti meritevoli, potranno essere promossi al grado di medico principale con l'annuo stipendio lordo di lire ventunomila.

L'assunzione in servizio sarà fatta alle condizioni tutte del Regolamento del Personale.

Per le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento, non è consentito l'esercizio privato della professione ed i medici sono tenuti a prestare servizio nei vari Centri Sanitari dell'I.N.A., ed in qualsiasi residenza sia loro destinata.

Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Servizio Personale - Via Sallustiana, n. 51.

Briciole di tecnica professionale

In quale modo possono essere effettuate le attribuzioni e le variazioni di beneficio semplice?

L'attribuzione del beneficio può essere originaria, cioè indicata dal contraente fino dalla stipulazione del contratto ed essa allora appare in polizza.

Ma in polizza può apparire invece la riserva di indicare successivamente il beneficio del contratto con le clausole: « *beneficiario da designarsi* » oppure « *beneficio all'ordine* » oppure « *beneficio secondo disposizioni testamentarie* ».

L'indicazione successiva o qualsiasi variazione del beneficio originario possono avvenire in diversi modi.

Quali?

Con l'indicazione successiva, notificata all'Istituto della determinazione o della variazione; indicazione di cui l'Istituto prende nota e per la quale emette un « *allegato* ».

Oppure con disposizione testamentaria, tanto se il contraente abbia specificato di voler usare di questo modo di designare il beneficio, come se il contraente non abbia manifestata alcuna intenzione al riguardo.

Allora la disposizione testamentaria può variare qualsiasi precedente designazione?

Sicuro: la disposizione testamentaria del contraente ha forza anche di fronte all'Istituto (e senza alcuna formalità verso di esso) di variare *qualsiasi precedente* clausola beneficiaria.

E questo è tanto vero, che l'Istituto prima di pagare qualunque somma, se all'atto del pagamento il contraente non è più in vita, richiede il di lui testamento o un *atto notorio* dal quale risulti che il testamento non esiste.

Però nè il testamento, nè altra procedura può variare il beneficio se questi venne *accettato dal beneficiario* (come e perchè chiarimmo nel numero scorso).

Anzi a questo proposito l'art. 6 delle condizioni di polizza mette bene in chiaro come, se esiste il beneficio accettato il contraente, non può — senza il consenso esplicito del beneficiario — chieder nè prestiti nè riscatto.

L'art. 7 dice che l'Istituto paga entro 5 giorni da quando si sono verificati gli eventi previsti in polizza. E' vero?

Leggendo bene l'art. 7 si comprende come i 5 giorni decorrano non dal giorno in cui si sono verificati gli eventi (decesso o sopravvivenza dell'assicurato) ma dal momento in cui — verificatisi gli eventi — il beneficiario *ha comprovato con documenti ineccepibili il suo diritto*.

Che significa quel « domicilio legale » di cui fa menzione l'art. 8?

E' l'unica variante a favore dell'Istituto che le condizioni di polizza fanno alle disposizioni legislative. Infatti se non ci fosse questo art. 8 — a seconda del motivo per cui dovrebbero eventualmente discutersi cause tra Istituto, contraenti e beneficiari, esse dovrebbero essere prodotte dinanzi al Magistrato nel cui territorio risiede il contraente, l'Istituto o il beneficiario; mentre con l'accettazione di questo art. 8, tutte le cause che dovessero discutersi tra contraente e Istituto, è di comune accordo stabilito che lo saranno di fronte alle autorità giudiziarie di Roma.

CONCLUSIONE

« *Avendo esaminate tutte le condizioni di polizza per le assicurazioni pel caso di morte e miste dell'I.N.A. possiamo con venire come esse siano liberalissime per il contraente e per i beneficiari, e comunque di gran lunga preferibili a quelle che regolerebbero il contratto se le condizioni « generali » non apparissero nelle polizze* ».



P R A E V I D E N T I A

Luciano Vergelli, un Produttore dell'Agenzia Generale di Firenze, ha compilato di sua iniziativa una serie di tavole prospettiche, che costituiscono utilissimi prontuari per l'applicazione delle tariffe di capitalizzazione e di assicurazione e risparmio della « Praevidentia ».

Plaudiamo alla iniziativa del Vergelli, che dimostra come anche chi ha per compito l'opera faticosa di propaganda e di acquisizione, possa elevarsi in sfere concettuali e interessarsi alla soluzione di problemi superiori alla pratica quotidiana degli affari, come quello della volgarizzazione tecnica che è stata nel suo intendimento.

Nello stesso tempo lodiamo il concetto informatore di queste tabelle, e la diligenza, l'accuratezza e la completezza delle annotazioni che le accompagnano, e che riproducono in forma schematica le condizioni generali di ciascun tipo di polizza, e le istruzioni integrative emanate dalla Direzione Generale della Società.

Col consenso dell'Autore siamo lieti di dar principio alla pubblicazione delle pregevoli « Tavole », sicuri di mettere a disposizione della generalità dei lettori del nostro Bollettino un nuovo proficuo strumento di lavoro.

F. B.

Tav. N. 1 - Operazioni di capitalizzazione a « Versamento annuo »

BASE: 1000 Lire - [al netto delle TASSE GOVERNATIVE 2,30%]				
DURATA anni	SAGGIO	MONTANTE (Val. risc.) per ogni 1000 nette	MONTANTE Caso Morto per le polizze nominative	VERSAMENTO ANNUO netto per garant. 1000
1	perd. 30 %	700 —	1.051 —	—
2	perd. 22 %	1.560 —	2.133 —	—
3	perd. 12,3 %	2.630 —	3.248 —	—
4	perd. 6,5 %	3.740 —	4.395 —	—
5	—	5.000 —	5.577 —	—
6	0,75 %	6.160 —	6.795 —	162.337 —
7	1,50 %	7.433 —	8.050 —	134.535 —
8	2,25 %	8.854 —	9.342 —	112.943 —
9	2,75 %	10.333 —	10.673 —	96.777 —
10	3 — %	11.808 —	12.044 —	84.688 —
11	3,25 %	13.395 —	13.663 —	74.655 —
12	3,50 %	15.113 —	15.415 —	66.168 —
13	3,50 %	16.677 —	17.011 —	59.963 —
14	3,50 %	18.296 —	18.662 —	54.657 —
15	4 — %	20.825 —	21.241 —	48.019 —
16	4 — %	22.698 —	23.152 —	44.057 —
17	4 — %	24.645 —	25.138 —	40.576 —
18(a)	4 — %	27.204 —	27.204 —	36.759 —
19	4 — %	29.354 —	29.354 —	34.068 —
20	4 — %	31.588 —	31.588 —	31.657 —
21	4 — %	33.913 —	33.913 —	29.487 —
22	4 — %	36.330 —	36.330 —	27.526 —
23	4 — %	38.845 —	38.845 —	25.743 —
24	4 — %	41.459 —	41.459 —	24.121 —
25	4 — %	44.178 —	44.178 —	22.635 —

(a) Dal 18° anno è compreso il capitale supplementare dato dal rimborso delle Tasse Governative, pure esse capitalizzate al saggio del 4 %.

(b) Purchè il contraente all'atto della stipulazione del contratto, non abbia superato il 50° anno di età - (Art. 5 Cond. Generali) - e compreso il rimborso delle Tasse Governative capitalizzate, fino dal primo anno di durata contrattuale.

Costi Polizza

Per capitali (alla scadenza) fino a lire 10.000: lire 5,10; da 10.001 e fino a 50.000: lire 10,20; oltre: lire 20,40.

(Rilasciare ricevuta a mezzo dei bollettari Mod. 208 C).

Versamenti in conto premi

Rilasciare ricevuta a mezzo dei bollettari Mod. 317.

Termini di perfezionamento

Le polizze possono essere trattenute fino al giorno 15 del 2° mese successivo a quello dell'emissione. Se il perfezionamento è effettuato « oltre i 30 (trenta) giorni » devono applicarsi gli interessi di mora in ragione di lire 0,05 per ogni 10 lire (o frazione) e per ogni mese (o frazione).

In via di tolleranza è concesso di trascurare la frazione di 10 lire quando essa non superi L. 2, e di trascurare la frazione di mese quando essa non superi gli 8 giorni: sempre tenendo presente che il periodo di tempo va calcolato dal giorno della decorrenza a quello dell'incasso.

Termini d'incasso quietanze

Le quietanze possono essere trattenute fino al giorno 15 del 3° mese successivo a quello di scadenza. Se l'incasso viene dopo 30 giorni vanno applicati gli interessi di mora (v. Art. 3 Condizioni Generali di Polizza). V. s.

Interessi di frazionamento

(Art. 2 Cond. Generali)

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali, trimestrali e mensili, mediante l'aumento rispettivamente dell'1,50%, 2,25% e 2,50% del premio annuo netto.

I premi semestrali, trimestrali e mensili, comprensivi degli interessi di frazionamento, ma non delle Tasse Governative, si ottengono anche moltiplicando il premio annuo netto, rispettivamente per 0,5075, 0,255625 e 0,085416, oltre, in qualsiasi caso, il Diritto fisso di Quietanza di lire 0,50 più tasse.

Pagamento del premio

(Art. 3 Cond. Generali)

Le quietanze scadono (di regola) il 25 del mese e per il pagamento è concesso

un periodo di comporto di 30 giorni. Successivamente in caso di pagamento del premio (non oltre però 2 anni della scadenza) è richiesto un interesse di mora pari a lire 0,05 per ogni 10 lire (o frazione) e per ogni mese (o frazione) dal giorno di scadenza a quello del pagamento. V. s.

Estinzione della polizza

(Art. 3 Cond. Generali)

Trascorsi 2 anni dalla data di scadenza della quietanza senza che ne sia stato pagato l'importo, il contratto è estinto e tutti i premi versati saranno acquisiti dalla « *Praevidentia* » se non fu pagata almeno un'intera annualità.

Sospensione temporanea del pagamento dei premi

(Art. 4 Cond. Generali)

E' concessa la facoltà di sospendere il pagamento del premio, per un periodo di 1 anno. In tale caso la scadenza della polizza sarà prorogata di un eguale periodo di tempo ed all'atto della ripresa del pagamento dei premi la rata di premio sarà diminuita (una volta tanto) di un importo pari al 3,50% del valore di riscatto all'atto della sospensione. Tale agevolazione non potrà essere accordata più di 2 volte.

Anticipazioni (Prestiti)

(Art. 7 Cond. Generali)

Contro costituzione in pegno della polizza e fino alla concorrenza del valore di riscatto, all'interesse anticipato netto del 5,50% annuo.

Risoluzione anticipata (Riscatto)

E' ammessa purchè sia stata pagata almeno una annualità intera. I valori ottenibili sono quelli indicati nell'apposita tabella.

Polizze nominative

(Art. 5 Cond. Generali)

Se il contraente all'atto della stipulazione della polizza non ha superato il 50° anno di età, in caso di morte dello stesso verrà riconosciuto uno speciale *montante* (Valore di Riscatto) che è indicato nella tabella relativa.

ALLEGATO ALLA TAVOLA N. 1

Riduzioni

(Art. 6 Cond. Gen.)

Purchè sia stata pagata almeno un'intera annualità. Il valore di riduzione è pari (in qualunque momento) al montante al 4% del valore di riscatto della polizza all'atto della riduzione.

Trasmissione, pegni, vincoli

(solo per le polizze nominative)

Non avranno efficacia se non saranno annotati in polizza, o notificati legalmente alla Società. (V. art. 8, alinea A, delle Cond. Gener.).

Benefici

(solo per le polizze nominative)

Possono essere attribuiti: o mediante clausola inserita in polizza, o con dichiarazioni ulteriori fatte alla Società, o con disposizione testamentaria. (V. art. 8, alinea B, delle Condizioni Generali di Polizza).

Smarrimento delle polizze

(Art. 9 Cond. Generali)

La stessa procedura indicata nel *testo unico* (R. D. 27 maggio 1909, n. 437) della legge concernente l'emissione di duplicati di titoli bancari.

Pagamento dei capitali

(Art. 10 Cond. Generali)

Vengono effettuati entro cinque giorni dalla presentazione dei documenti seguenti:

Polizza (o allegato di prestito), ultima quietanza di premio (o interessi) pagata, domanda in carta libera dell'interessato. In caso di morte, in più: Atto Notorio, copia dell'ultimo testamento (se esiste), certificato di nascita (per le polizze nominative), certificato di morte. Quando i beneficiari sono dei minori occorre il Decreto del Giudice Tutelare a norma degli Art. 318 e 370 del 1° Libro del vigente Codice Civile.

Durate superiori ai 25 anni

(massimo 30 anni)

Dal 25 anno in poi, l'interesse minimo che può essere garantito fino da oggi è sulla base del 3,50% (salvo tasso migliore da offrire alla scadenza).

Prescrizione dei capitali

Il credito rappresentato dalle Polizze si prescrive a favore della « *Praevidentia* » dopo un anno dalla scadenza o eventi previsti. (Art. 924 Codice di Commercio).

Per esigenze di spazio dobbiamo rimandare al prossimo numero una risposta di Giuseppe Chichiarelli al prof. Osman Trecca autore dell'articolo « *In tema di polizza scolastica* » pubblicato a pag. 53 del numero di febbraio.

NOTIZIARIO DELL'ISTITUTO**La mostra di propaganda a Napoli**

Il giorno 4 corr. il Cav. di Gr. Cr. Dott. Ignazio Giordani, Direttore Generale dell'I.N.A., ha inaugurato alla presenza delle maggiori Autorità cittadine, una mostra di propaganda per la sottoscrizione ai Buoni Novennali 1949 a premi, allestita a cura dell'Agenzia Generale di Napoli nei locali a pianterreno del Palazzo dell'Istituto di Piazza Costanzo Ciano, 32.

In tale occasione il Direttore Generale ha ricevuto tutte le Autorità intervenute, fra cui il Prefetto, il Federale, il Podestà e l'Intendente di Finanza, accompagnandole poi in una visita ai locali del palazzo adibiti ad Uffici dell'Ispettorato Regionale, del Centro di Assistenza Sanitaria e dell'Agenzia Generale dell'I.N.A. Le Autorità si sono compiaciute della sistemazione dei locali stessi e della loro perfetta efficienza.

Con compiacimento rileviamo che l'Agenzia Generale dell'I.N.A. di Napoli nello spazio di così poco tempo ha già raccolto un importante

numero di sottoscrizioni tanto da essere classificata tra le prime delle Agenzie Generali d'Italia nella raccolta delle adesioni al Prestito.

Centro Studi

XIII Corso di perfezionamento.

Dal 13 al 15 marzo hanno avuto luogo nella sede del Centro Studi, gli esami per gli allievi del XIII Corso di Perfezionamento.

Gli esaminati sono stati sei.

La Commissione di esame composta in ordine al R. D. L. 1380 del 21 giugno 1938-XVI, dai sigg.:

- 2) Sig. Cerafogli Enzo dell'Agenzia Generale di Roma, abilitato alle funzioni di cui alla 3^a o 2^a Cat. del Contratto Collettivo di Lavoro (votazione 80/100).
- 3) Dott. Lupo Giuseppe dell'Agenzia Generale di Palermo, abilitato alle funzioni di cui alla 3^a o 2^a categoria del Contratto Collettivo di Lavoro (votazione 73/100).
- 4) Rag. Marini Mario dell'Agenzia Generale di Ancona, abilitato alle funzioni di cui alla 3^a o 2^a categoria del Contratto Collettivo di Lavoro (votazione 68/100).
- 5) Dott. Ancona Giuseppe della Scuola di Addestramento di Roma, abilitato alle funzioni di

I diplomati del XIII corso di perfezionamento



Da sinistra a destra: Jannelli, Lupo, Natalucci, Ancona, Cerafogli, Marini

Dott. Licata Vincenzo, Presidente, Delegato dell'Ispettorato Corporativo.

Dott. Lamberti Bocconi Alessandro, Delegato Unione Interprovinciale Aziende Credito e Assicurazione.

Comm. Micheluzzi Giuseppe, Delegato Unione Interprovinciale Lavoratori Aziende Credito e Assicurazione.

Prof. Cav. Puggioni Annetto, in sostituzione del Cav. Rag. Giuseppe Strucchi richiamato alle armi che non ha potuto assistere che un solo giorno agli esami e dai Professori:

Gr. Uff. Avv. Foscolo Bargoni, Dott. Alfonso Falzone, Avv. Cav. Giovanni Galanti, Avv. Giuseppe Fanelli, Gr. Uff. Avv. Roberto Roberti, Dott. Fabio Marsella, a turno secondo la materia d'esame, ha assegnato le seguenti votazioni e classifica:

- 1) Sig. Jannelli Giorgio della Scuola di Addestramento di Palermo, abilitato alle funzioni di cui alla 3^a o 2^a Categoria del Contratto Collettivo di Lavoro (votazione 85/100).

cui alla 3^a o 2^a categoria del Contratto Collettivo di Lavoro (votazione 67/100).

- 6) Sig. Natalucci Antonio dell'Agenzia Generale di Roma, abilitato alle funzioni di cui alla 3^a o 2^a categoria del Contratto Collettivo di lavoro (votazione 67/100).

1° Turno - Scuola di Addestramento Bolzano.

Il 18 marzo la commissione di esame, composta dai sigg.:

Dott. Tortorelli Damiano, Ispettore Corporativo. Carbonato Roberto, Delegato Unione Interprovinciale Lavoratori Aziende di Assicurazione.

Paris Dante, Delegato Unione Interprovinciale Imprese Assicuratrici.

Serafini Giovanni, Agente Generale I.N.A., Trento.

Bono Prof. Dott. Bono Pietro, Insegnante della Scuola di Addestramento.

Prof. Cav. Puggioni Annetto, in sostituzione del Direttore del Centro Cav. Strucchi, richia-

mato alle armi, ha assegnato le due borse di studio, poste a concorso col Bando pubblicato il 1° settembre 1939-XVII, ai seguenti allievi:

1) Segatta Erminio.

2) Romeri Luigi

che, pertanto, sono stati ammessi a frequentare il XIV Corso di Perfezionamento.

3° Turno - Scuola di Addestramento Roma.

Gli esami di idoneità tenuti il 26 Marzo dalla Commissione esaminatrice, composta dai sigg.:

Licata Dott. Vincenzo, Delegato dell'Ispettorato Corporativo.

Micheluzzi Comm. Giuseppe, Delegato Unione Interprovinciale Lavoratori Aziende di Assicurazione.

Gr. Uff. Nati Mario, Agente Generale I.N.A., Roma.

Cav. Uff. Prof. Odevaine Manlio, Insegnante Scuola di Addestramento, Roma.

Cav. Prof. Puggioni Annetto, in sostituzione del Cav. Rag. Strucchi richiamato alle armi, han dato i seguenti risultati:

Degli undici allievi esaminati, cinque son risultati idonei con una votazione superiore agli 80/100 e precisamente i sigg.:

Prudenzano Giuseppe

Fabrizi Rag. Arturo

Vallini Dott. Giorgio

Ortolani Bruno

Bonfiglio Domenico

che, pertanto, sono stati ammessi a frequentare il XIV Corso di perfezionamento.

Data d'inizio dei Corsi.

In conformità del disposto del R. D. L. 7 dicembre 1939-XVIII del Ministero Educazione Nazione e Corporazioni, la data d'inizio dei Corsi è stata così modificata:

Corsi di Perfezionamento: 29 gennaio-29 aprile e 29 ottobre.

Corsi di Addestramento: 29 aprile e 29 ottobre di ciascun anno.

Trasferimento e istituzione Scuole di Addestramento.

Su deliberazione dell'Ispettorato Centrale dell'I.N.A., la Scuola di Addestramento di Bolzano si è trasferita a Verona dove, dal 29 aprile inizierà i suoi Corsi regolari. Con stessa data avranno inizio anche i Corsi presso la Scuola di Addestramento di Roma e di Catania, ora istituita.

Borsa di Studio Gastone Bevilacqua

La Commissione del Centro studi nella sua riunione del 10 novembre 1939 decise — per onorare la memoria del nostro primo diplomato rag. Gastone Bevilacqua, e poi nostro insegnante dei Corsi di addestramento, deceduto il 23 settembre 1938 — di assegnare ai primi in classifica di ciascun Corso di perfezionamento di ogni anno una borsa di studio di L. 500.

In base alla deliberazione suddetta ed ai risultati degli esami tenutisi il 13-15 marzo 1940 la prima borsa di studio «rag. Gastone Bevilacqua» è stata quest'anno assegnata al Sig. Jannelli Giorgio classificato primo del XIII Corso di perfezionamento con 85/100.

In tal modo il Centro studi confida che l'esempio di Gastone Bevilacqua — che fu ottimo allievo ed ottimo istruttore — sia sempre di incitamento agli allievi e diplomati futuri.

Edizioni in vendita presso il "Centro Studi I.N.A."

Rag. BEVILACQUA: *Come impiegare il mio denaro - Vademecum del risparmiatore* - L. 5.

A. MACIOCE e G. STRUCCHI: *L'assicurazione sulla vita. Elementi tecnici, amministrativi ed organizzativi* - L. 10.

Testo in uso presso il Centro studi.

Rag. G. STRUCCHI: *Nozioni elementari per l'Agente di assicurazioni sulla vita* - L. 12.

Testo in uso presso il Centro studi.

Dott. PUGGIONI e Rag. STRUCCHI: *Nuovissime tavole finanziarie. Interesse semplice e composto, Annualità costanti e variabili - Ammortamento valori demografici e di commutazione* - L. 45 per gli assicurati dell'I.N.A. - L. 30.

Testo in uso presso il Centro studi.

F. CIPRIANI: *Tariffario pratico ed altre tabelle ad uso degli Agenti dell'I.N.A. - Premi annui e mensili raggruppati (per le forme più in uso) in ordine alle varie età* - Prezzo L. 5.

Preghiamo le Agenzie Generali che abbiano eventualmente giacente nei loro uffici qualche copia dei numeri 1, 5 e 6 di volerle cortesemente mandare alla Direzione del "Bollettino", dovendo far fronte a continue richieste di tali numeri.